



# **CITTA' DI SALUZZO**

**Provincia di Cuneo**

----\*----

## **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 12.05.1992  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 24.03.1993  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29.03.1996  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 29.09.2000  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 02.10.2001  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 12.06.2003  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30.01.2006  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 27.11.2006  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 15.02.2007  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 16.04.2009  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 30.09.2013  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30.04.2019

# **TITOLO PRIMO**

## **CAPITOLO PRIMO**

### **DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

#### Articolo 1

#### **OBBLIGATORIETA' E PREROGATIVA DEI SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE**

Il servizio di Polizia Mortuaria e quello afferente ai cimiteri spettano al Comune. Nell'ambito delle proprie competenze il Sindaco provvede ad assicurare la manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri, avvalendosi degli uffici comunali e della collaborazione dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL).

#### Articolo 2

#### **ORGANI COMPETENTI**

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. Le funzioni gestionali sono svolte dagli Uffici Economo, Stato Civile, Tecnico-Lavori Pubblici e Urbanistica in base alle rispettive competenze ed a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti. Le funzioni di coordinamento, di consulenza e di supervisione delle attività di medicina necroscopica e accertamento dei decessi sono svolte dalla struttura individuata dall'Azienda Sanitaria Locale (ASL).

#### Articolo 3

#### **PROVVEDIMENTI NELL'INTERESSE DEL SERVIZIO**

Il Sindaco, in caso di necessità di realizzazione di ampliamenti dei cimiteri o di opere aventi carattere generale o per uniformarsi a disposizioni di legge, può disporre - previa comunicazione ai rispettivi titolari della concessione o aventi causa, se ed in quanto reperibili - la revoca della concessione di sepolture sia comuni che private e la

demolizione, provvedendo nel contempo ad assegnare agli stessi un'area della stessa superficie e categoria per la durata residua del tempo di concessione, ma comunque non eccedente i 99 anni.

Restano a carico dei titolari della concessione le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali.

Nel caso di sepoltura privata, abbandonata per incuria o morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida agli eredi del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

#### Articolo 4 RESPONSABILITA'

Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per atti e fatti accaduti nei cimiteri e commessi da persone estranee al personale addetto al cimitero, impegnandosi peraltro ad adottare le misure necessarie ad evitare, per quanto possibile, furti, manomissioni, atti vandalici e danneggiamenti di qualsiasi natura.

#### Articolo 5 DIRITTO DI DISPOSIZIONE DELLA SALMA

Nella predisposizione dei funerali e della sepoltura vale la volontà in qualsiasi modo espressa o desumibile del defunto.

In difetto di qualsiasi manifestazione di volontà da parte del defunto, dispongono nell'ordine il coniuge superstite convivente fino al momento del decesso, figli, genitori, fratelli e gli altri eredi secondo l'ordine di successione legittima.

#### Articolo 6 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Presso il Custode del cimitero sono tenuti, per l'esigenza del servizio ed a disposizione di chiunque abbia interesse, il registro previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 10.9.1990, n. 285, l'elenco delle sepolture le cui salme sono da

esumare o da estumulare, o per scadenza dei termini o per scadenza della concessione, e l'elenco delle sepolture sottoposte a decadenza o a revoca.

## **CAPITOLO SECONDO**

### **DENUNCIA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI**

#### Articolo 7

#### DENUNCIA DI MORTE

La dichiarazione di morte deve essere fatta immediatamente e comunque non oltre le 24 ore dal decesso all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune da uno dei congiunti o da persone conviventi con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persone informate del decesso.

Se la morte avviene fuori dall'abitazione del defunto, la dichiarazione può anche essere fatta da due persone che ne sono informate.

In caso di decesso in strutture sanitarie, di ricovero e di cura, socio-sanitarie e socio-assistenziali, sia pubbliche che private, il Direttore o chi ne è delegato dall'Amministrazione, deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato nel 1° comma, all'Ufficiale dello Stato Civile con le indicazioni di cui all'art. 140 del R.D.L. 9 luglio 1939, n. 1238.

#### Articolo 8

#### DOVERI DELL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

Non può aver luogo nel cimitero la sepoltura di salme o parti di cadavere od ossa umane senza l'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile, da rilasciarsi in carta non bollata e senza spese ai sensi dell'art. 141 dell'Ordinamento di Stato Civile.

Nel caso in cui avvenga una sepoltura senza autorizzazione, l'Ufficiale dello Stato Civile deve fare immediato rapporto al Procuratore della Repubblica.

In tal caso, se l'atto di morte non è stato ricevuto, non deve essere iscritto nel registro se non dopo la sentenza del Tribunale pronunciata ad istanza di persona interessata o del Pubblico Ministero. La sentenza deve essere nominata nell'atto stesso ed

inserita nel volume degli allegati.

L'Ufficiale dello Stato Civile deve altresì inoltrare rapporto al Procuratore della Repubblica, dopo averne redatto dettagliato processo verbale, in caso di morte senza rinvenimento di cadavere o in difetto di riconoscimento.

Il Procuratore della Repubblica, ottenuta l'autorizzazione del Tribunale, provvede a farlo trascrivere nel registro degli atti di morte.

## Articolo 9

### DOVERI DEI SANITARI

I medici che hanno assistito il defunto devono denunciare al Sindaco la malattia che a loro giudizio ne sarebbe stata la causa ai sensi dell'art. 103 sub a) del Testo Unico, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, i medici devono indicare nella denuncia della causa di morte la natura e la quantità dei nuclidi somministrati, nonché la data della somministrazione.

E' fatto obbligo altresì ai medici, incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico, di denunciare la causa di morte.

La denuncia, di cui ai precedenti commi, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposite schede di morte stabilite dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.

La scheda di morte dovrà essere trasmessa alla struttura individuata dall'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente ed all'Istituto Nazionale di Statistica dall'Ufficiale dello Stato Civile, entro 30 giorni.

L'elenco dei deceduti nell'anno e le cause di morte saranno contenute in un registro che dovrà essere conservato ed aggiornato a cura della struttura individuata dall'Azienda Sanitaria Locale (ASL).

## Articolo 10

### ESERCIZIO DELLA FUNZIONE NECROSCOPICA

La struttura individuata dall'Azienda Sanitaria Locale (ASL) esercita le funzioni

necroscopiche di cui all'art. 141 R.D.L. N. 1238 del 9 luglio 1939.

Nelle strutture sanitarie, di ricovero e di cura, socio-sanitarie e socio – assistenziali, sia pubbliche che private, la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore Sanitario o da un medico da lui delegato.

I medici necroscopi dipendono per tale attività dalla struttura individuata dall’Azienda Sanitaria Locale (ASL) ed a questi riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del Codice Penale.

Il medico necroscopo denuncia ed accerta la presunta causa del decesso in caso di morte di persona senza assistenza medica.

Il medico necroscopo accerta la morte mediante visita effettuata non prima di quindici ore dal decesso, e comunque non dopo le trenta ore, e redige il certificato scritto da rilasciare all'Ufficiale dello Stato Civile ai fini dell'autorizzazione della sepoltura, dell'individuazione di eventuali elementi di reato e dell'eventuale adozione di provvedimenti in materia di igiene e sanità.

Si prescinde dal limite di cui al comma precedente in caso di decapitazione, maciullamento ed in quelli in cui il medico necroscopo ha accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi e strumenti.

Le suddette funzioni necroscopiche non sono espletate dai soggetti di cui sopra solo nel caso in cui la morte venga accertata da medico incaricato dall'Autorità Giudiziaria.

## Articolo 11

### OBBLIGO DI REFERTO

Nel caso in cui, durante lo svolgimento delle operazioni relative alla constatazione del decesso od alla denuncia di morte, vengano riscontrati o comunque emergano elementi che possano far ritenere la morte derivante da reato, deve essere immediatamente inoltrato rapporto all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

In questi casi l'autorizzazione al seppellimento viene data dall'Autorità Giudiziaria dopo che questa ha adottato i provvedimenti di competenza.

## Articolo 12

### RINVENIMENTO DI CADAVERE E DI PARTI UMANE

Chiunque rinvenga resti umani di qualsiasi natura deve informare del rinvenimento il Sindaco, che dà comunicazione all'Autorità Giudiziaria e all'Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché alla struttura individuata dall'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente.

La struttura individuata dall'Azienda Sanitaria Locale (ASL) deve immediatamente incaricare il medico necroscopo degli opportuni accertamenti, comunicandone i risultati al Sindaco ed all'Autorità Giudiziaria, affinché questa conceda il nulla-osta al seppellimento.

## Articolo 13

### NATI MORTI - PRODOTTI ABORTIVI - FETI

Per i nati morti si applicano le disposizioni di cui all'art. 74 R.D.L. N. 1238 del 9 luglio 1939 e le disposizioni che precedono.

L'autorizzazione al trasporto o al seppellimento dei prodotti abortivi o feti che abbiano compiuto da 20 a 28 settimane di vita intrauterina è data dalla struttura individuata dall'Azienda Sanitaria Locale (ASL).

Potrà anche essere autorizzata dalla struttura individuata dall'Azienda Sanitaria Locale (ASL) la sepoltura di concepiti di età inferiore alle 20 settimane dietro presentazione, da parte dei genitori, parenti, o chi per essi, della domanda di seppellimento accompagnata da certificato medico indicante la presumibile età e peso del feto.

## Articolo 14

### CADAVERI DI PERSONE IGNOTE

I cadaveri di persone ignote verranno, a cura del Comune, trasportati in apposito locale di osservazione.

L'Ufficio di Stato Civile, disporrà per la visita necroscopica e provvederà, nel

contempo, alle occorrenti denunce all'Autorità Giudiziaria.

#### Articolo 15

### SEPPELLIMENTO DI PARTI AMPUTATE

Quando in case private siano eseguite amputazioni su persone, il medico-chirurgo dovrà informare l'Ufficio di Stato Civile che provvederà per il trasporto ed il seppellimento delle parti amputate nell'apposito Campo del Cimitero Comunale.

## **CAPITOLO TERZO**

### **PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI**

#### Articolo 16

#### TERMINI

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, nè a maggior ragione può essere inumato, tumulato, cremato prima che siano decorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di maciullamento o decapitazione o accertamento della morte mediante elettrocardiografo, e salvi i casi previsti dall'art. 3 Legge 01 aprile 1999, n. 91 e. s.m.i. "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti", in cui la morte venga accertata con le modalità da essi previsti.

Il periodo di osservazione dei cadaveri deve essere protratto a 48 ore nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, salvi i casi in cui la morte venga accertata nei modi previsti dal comma precedente.

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva ed il cadavere manifesti segni di decomposizione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta della struttura individuata dall'Azienda Sanitaria Locale (ASL), il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.



## Articolo 17

### CONDIZIONI DELLE SALME IN OSSERVAZIONE

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita, salvaguardando sempre le condizioni igieniche sanitarie, specie nei casi di deceduti a causa di malattie infettive diffuse.

Il trasporto delle salme ai locali di osservazione per il periodo prescritto è eseguito con autoambulanza o con apposito furgone in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Se viene usato il feretro questo deve rimanere aperto.

Il corpo del deceduto non può essere rimosso dal luogo di morte e non può essere chiuso in cassa prima che sia avvenuta la visita necroscopica.

Nei casi in cui il cadavere sia stato trasportato nel locale di osservazione, all'uopo predisposto, a seguito dell'autorizzazione della struttura individuata dall'Azienda Sanitaria Locale (ASL) o dell'Autorità Giudiziaria, possono essere usati accorgimenti idonei a segnalare eventuali manifestazioni di vita.

## Articolo 18

### DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Sono tenuti in osservazione, in un locale adibito a deposito di osservazione e tenuto separato dalla camera mortuaria, i cadaveri di persone:

- 1) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- 2) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- 3) ignote, di cui si debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Per i cadaveri a cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi e tenuti in osservazione, devono essere osservate le prescrizioni disposte dalla struttura individuata dall'Azienda Sanitaria Locale (ASL), caso per caso, in relazione agli elementi risultanti nei certificati di morte delle suddette persone in ossequio al disposto di cui all'art. 105 del D. Lvo 17 marzo 1995, n. 230 e, s.m.i..

Per i cadaveri di persone decedute a seguito di malattie infettive o sospette tali

l'osservazione avviene in altro locale a cui è vietato l'accesso.

I depositi di osservazione e gli obitori, che devono essere ubicati in locali distinti, possono essere istituiti anche presso il cimitero, l'ospedale od altri istituti sanitari, ovvero in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici, a condizione che siano dislocati in un'unica sede per tutti i cadaveri soggetti all'osservazione o al deposito presso l'obitorio.

I depositi di osservazione e gli obitori devono essere idonei e deve esserne assicurata la sorveglianza, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 3° dell'art. 64 del D.P.R. N. 285 del 10.9.1990.

## **CAPITOLO QUARTO**

### **TRASPORTI FUNEBRI E FERETRI**

#### Articolo 19

#### LIBERALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DEI TRASPORTI FUNEBRI

Il servizio dei trasporti funebri nel territorio del Comune di Saluzzo è effettuato in regime di libera concorrenza fra le imprese di onoranze funebri, la cui scelta spetta esclusivamente ai familiari dei defunti ed in conformità a quanto prescritto nel Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285 e successive modificazioni.

Per poter effettuare il servizio di trasporto funebre le imprese di cui sopra debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento di tali attività, e debbono essere regolarmente autorizzate dal Comune secondo le modalità che verranno stabilite con apposito provvedimento del Responsabile del servizio.

Da parte dei privati, pertanto, non può essere eseguito alcun trasporto di salma, sia per il trasporto diretto, con o senza corteo, ai cimiteri, ai locali di osservazione, o in caso di morte in ospedali, case di cura, alle abitazioni, ecc., sia per lo svolgimento dei funerali.

Le Amministrazioni Militari, possono effettuare il trasporto di salme di militari,

con propri mezzi, osservando le disposizioni previste dal D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e s.m.i..

#### Articolo 20

(soppresso)

#### Articolo 21

### MODALITA' DEL TRASPORTO

Nel trasporto è comprensivo il prelievo della salma dall'abitazione, dalle strutture sanitarie, di ricovero e di cura, socio-sanitarie e socio-assistenziali, sia pubbliche che private, convivenza od altro luogo di giacenza del cadavere.

Restano salve le limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. di P.S.

A seconda della religione del defunto, la salma può essere portata, a richiesta dei congiunti e con corteo a piedi e/o in vettura, alla Chiesa Parrocchiale o ad altro luogo per la celebrazione dei riti o cerimonie funebri. Dopo il rito o la cerimonia, con corteo in vettura, la salma sarà trasportata al Cimitero.

Nel caso invece in cui non si richieda la celebrazione di cerimonie o riti funebri o altri trattamenti o servizi particolari, il corteo come sopra si muoverà dal luogo di giacenza della salma seguendo il tragitto più breve per il Cimitero.

La medesima autovettura che trasporta la salma deve effettuare l'intero percorso senza sosta, tranne nei casi di forza maggiore.

#### Articolo 22

### TRASPORTI FUNEBRI E FORNITURA FERETRI A CARICO DEL COMUNE

Il trasporto funebre e la fornitura dei feretri è a carico del Comune nel caso di salme di persone sconosciute, o morte in solitudine e che comunque non abbiano parenti od affini oltre il quarto grado che vi provvedano.

I feretri forniti dal Comune per le salme delle persone sopra indicate debbono essere del tipo indicato nel punto 1 dell'art. 28.

Su segnalazione dei servizi sociali e comunque su provvedimento motivato del

Sindaco potranno essere disposti trasporti funebri gratuiti, da svolgersi a cura del Comune nei modi di legge, in caso di indigenza o qualora particolari circostanze sociali o culturali lo giustificino.

Nel caso di morte accidentale o violenta, il Comune, se la famiglia non interviene, provvede a suo carico al recupero ed al trasporto del cadavere dal luogo ove si trova a quello indicato dall'autorità giudiziaria.

Il servizio di trasporto funebre a carico del Comune deve comunque essere effettuato in maniera decorosa.

### Articolo 23

#### DECORO DEL SERVIZIO

Il trasporto del feretro al domicilio del defunto deve avvenire con discrezione, su vettura chiusa alla vista del pubblico e coperto con un telo.

### Articolo 24

#### ORARIO ED ITINERARIO DEI TRASPORTI

L'ora del trasporto, l'itinerario, l'ordine del convoglio funebre sono determinati dall'Autorità Comunale, d'accordo, possibilmente, con l'Autorità Ecclesiastica e con la famiglia del defunto.

L'Ufficio di Stato Civile provvede a fissare l'ora dei singoli trasporti temperando le richieste dei familiari e le esigenze del servizio.

Salvi i casi in cui le condizioni del cadavere non consentano la protrazione del periodo di osservazione e salva sempre la possibilità di deporre la salma nel locale di osservazione, non possono essere celebrati funerali nei giorni festivi.

I funerali si svolgono nelle ore stabilite dall'Ufficio di Stato Civile sulla base della priorità delle richieste pervenute da privati o da imprese del settore.

Le autovetture funebri devono trovarsi sul posto ove inizia il servizio di trasporto almeno un quarto d'ora prima dell'ora fissata.

Articolo 25  
FORNITURA FERETRI

La fornitura dei feretri è libera e può essere effettuata presso le imprese del settore.

Articolo 26  
OBBLIGO DEL FERETRO INDIVIDUALE

Ogni salma deve essere chiusa in cassa in un feretro individuale.

Soltanto madre e figlio, morti nel parto, possono essere racchiusi nello stesso feretro a richiesta del marito, o dei congiunti, nel caso in cui il marito non sia presente.

La salma è composta nel feretro con abiti e avvolta in lenzuolo decorosamente.

In caso di morte dovuta a una delle malattie infettive diffuse, comprese nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di sostanza disinfettante.

In caso di cadaveri sottoposti a trattamenti radioattivi la struttura individuata dall'Azienda Sanitaria Locale (ASL) dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive da attuare al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 27  
(soppresso)

Articolo 28  
QUALITA' E CARATTERISTICHE DEI FERETRI

La struttura dei feretri e la qualità del legno sono in rapporto ai diversi tipi e durata di sepoltura e cioè:

- 1) per inumazione in fossa ventennale il feretro deve essere di legno dolce, di abete o di pioppo, stagionato e senza difetti; le tavole piallate da entrambe le parti e dello

spessore non inferiore ai due centimetri; la cassa deve essere costruita con la testata ed i lati in un sol pezzo ed incastrati al fondo in modo che risulti solida e di buona tenuta; dovranno comunque osservarsi le norme di cui all'art. 75 del D.P.R. N. 285 del 10.9.1990;

- 2) per la tumulazione in loculo o cripta, la salma destinata anche temporaneamente alla tumulazione, deve essere racchiusa in una duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra di metallo, avente i requisiti di cui al D.P.R. N. 285 del 10.9.1990;
- 3) per le salme da trasferire fuori dal Comune è prescritta la duplice cassa con i requisiti di cui sopra; nel caso in cui il percorso non sia superiore ai cento Km., è sufficiente il solo feretro di legno, purchè il trasporto avvenga in tempi normali dal decesso e non a seguito di esumazioni o estumulazioni, e sia effettuato con idonea vettura rivestita internamente di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.

Per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, è sempre prescritta la duplice cassa avente le caratteristiche di cui al n. 2.

Il coperchio dei feretri in legno deve essere fissato alle pareti laterali mediante viti infisse a distanza una dall'altra non superiore a 20 centimetri; il fondo sarà congiunto con chiodi disposti a distanza non superiore a 20 centimetri ed assicurato con mastice idoneo.

La cassa metallica deve essere saldata a fuoco e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

In caso di esumazione o estumulazione di salma da trasferirsi in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua idoneità a quanto prescritto per la nuova sepoltura.

Nel caso in cui il feretro non corrisponda ai suddetti requisiti, deve essere provveduto alla sostituzione, oppure, se le condizioni del feretro lo consentono, al rivestimento totale con lamiera metallica.

Le suddette prescrizioni sono da osservarsi anche per i feretri provenienti da altri Comuni.

In caso che la salma venga temporaneamente inumata, devono essere praticati nel

feretro, qualora questo sia internamente rivestito con zinco, dei fori per lo scarico dei liquidi cadaverici, fatta eccezione per le salme di persone decedute per malattie infettive.

#### Articolo 29

#### PIASTRINE DI RICONOSCIMENTO

Sulla parte superiore di ogni feretro deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Per le salme di persone sconosciute devono essere indicati la data di morte e gli eventuali altri avvenimenti certi.

#### Articolo 30

#### VERIFICA FERETRI

Un incaricato del Comune provvederà a verificare nel luogo di giacenza della salma, prima che la stessa sia chiusa in cassa, che il feretro usato risponda ai requisiti prescritti a seconda del tipo di sepoltura.

#### Articolo 31

#### TRASFERIMENTI ANTERIORI ALL'INIZIO DEI FUNERALI

Il Sindaco può autorizzare, osservate le prescrizioni della struttura individuata dall'Azienda Sanitaria Locale (ASL), il trasporto della salma nell'interno dell'abitazione o al deposito di osservazione o all'obitorio, e, in casi eccezionali, in un luogo di speciali onoranze all'uopo predisposto, ed inoltre disporre la riapertura del feretro.

I trasferimenti anteriori all'inizio del funerale sono fatti in forma privata.

#### Articolo 32

#### TRASPORTI DI DECEDUTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE

Qualora la struttura individuata dall'Azienda Sanitaria Locale (ASL) riscontri casi di decessi avvenuti a seguito di malattie infettive-diffusive, può disporre che le salme

siano trasportate nei locali di osservazione prima delle ventiquattro ore e che le salme siano trasportate al Cimitero senza corteo funebre.

L'autorizzazione al trasporto delle salme fuori del Comune può essere data soltanto quando il cadavere venga composto nella duplice cassa, come previsto dall'art.30 di cui al D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

L'Autorità Sanitaria può altresì consentire che siano rese le estreme onoranze tranne nel caso in cui la morte derivi da malattia epidemica.

Quando la salma è portatrice di radioattività l'Autorità Sanitaria adotta i provvedimenti necessari ad evitare la contaminazione ambientale, avvalendosi eventualmente dell'ARPA per le misurazioni di emissione radiante del feretro.

### Articolo 33

#### TRASPORTI DA E PER ALTRI COMUNI E, NELL'AMBITO DEL COMUNE, IN LUOGHI DIVERSI DAL CIMITERO

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero o fuori dal Comune è soggetto all'autorizzazione del Sindaco.

Il provvedimento di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui avviene il seppellimento.

L'incaricato del trasporto della salma deve consegnare al custode del Cimitero il provvedimento di autorizzazione del Sindaco al seppellimento.

E' concessa un'unica autorizzazione per il trasporto di salma in altro Comune ove avverrà la cremazione ed il trasporto delle relative ceneri nel luogo di definitivo deposito.

Quando il rito funebre deve essere celebrato in una Parrocchia situata in un Comune confinante e la salma, deceduta nel Comune di Saluzzo, deve essere sepolta nei Cimiteri di Saluzzo, non è necessaria l'autorizzazione al trasporto prevista dal 1° comma.

### Articolo 34

#### TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

Il trasporto di salme da o per un altro Stato è regolato dagli artt. 27, 28, 29, 30 del



Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. N. 285 del 10.9.1990, dalle norme della Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. N. 1379 del 1° luglio 1937, dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. N. 1055 del 16 giugno 1938.

#### Articolo 35

#### TRATTAMENTO DEI CADAVERI

Per i trasporti di cui all'art. 34 del presente regolamento, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U., dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Il trattamento antiputrefattivo, è eseguito dalla struttura individuata dall'Azienda Sanitaria Locale (ASL) o da personale tecnico delegato, dopo che sia decorso il periodo di osservazione.

#### Articolo 36

#### TRASPORTO DEI RESTI MORTALI

Il trasporto di ceneri provenienti dalla cremazione o dei resti mortali esumati, per decorso periodo di mineralizzazione, è libero e non sottoposto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni dalla struttura individuata dall'Azienda Sanitaria Locale (ASL) in caso di presenza di nuclidi radioattivi.

Le ceneri devono essere trasportate in apposita urna cineraria recante all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

I resti mortali di cui al primo comma debbono in ogni caso essere raccolti in apposita cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Restano ferme le prescritte autorizzazioni amministrative.

## Articolo 37

### DOVERI DEL VETTORE

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori dal Comune deve essere munito del provvedimento di autorizzazione del Sindaco.

Se il trasporto avviene per ferrovia, per nave o per aereo, il provvedimento anzidetto deve restare in consegna al vettore.

## Articolo 38

### CATEGORIE DELLE VETTURE FUNEBRI

Le vetture per trasporti funebri sono di due categorie:  
per adulti e per bambini inferiori ai dieci anni.

Le vetture sono di classe unica sia per i trasporti a pagamento che per quelli gratuiti.

## Articolo 39

### IDONEITA' DELLE VETTURE FUNEBRI

Il trasporto funebre è svolto mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario. Se ricorrono particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato da congiunti o amici del defunto, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tutela della salute.

I mezzi funebri devono essere dotati di un comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida, rivestito internamente di materiale lavabile e disinfettabile.

I mezzi funebri devono inoltre essere attrezzati con idonei sistemi che impediscano lo spostamento del feretro durante il trasporto.

Il proprietario del mezzo deve predisporre un piano di autocontrollo, a disposizione degli organi di vigilanza, ed annotare su apposito registro costantemente aggiornato il luogo di ricovero per la pulizia e sanificazione e la registrazione di tutte le operazioni effettuate.

#### Articolo 40

### RIMESSA DELLE VETTURE FUNEBRI

La rimessa dei carri funebri deve essere ubicata in località appartata e opportunamente attrezzata per i servizi di pulizia e di disinfezione, così come previsto dal Regolamento di Igiene.

Le vetture funebri di passaggio, con o senza salma a bordo, devono evitare le vie più frequentate ed, in caso di sosta, devono valersi della rimessa suddetta o di altra località appartata.

## CAPITOLO QUINTO

### RISCONTRO DIAGNOSTICO

#### Articolo 41

### COMUNICAZIONI

I risultati dei riscontri diagnostici effettuati ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. N. 285 del 10.9.1990 e della legge n. 83 del 15 febbraio 1961, devono essere comunicati al Sindaco e alla struttura individuata dall'Azienda Sanitaria Locale (ASL) dal Direttore Sanitario della struttura sanitaria, di ricovero e di cura, socio-sanitaria e socio-assistenziale, sia pubblica che privata, per eventuale rettifica della scheda di morte.

In caso che la morte venga accertata come derivante da malattia infettiva diffusiva, la suddetta comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche.

#### Articolo 42

### DESTINAZIONE DEGLI ORGANI OGGETTO DI RISCONTRO DIAGNOSTICO

I cadaveri le cui parti od organi sono stati oggetto di riscontro diagnostico, di indagine, di studio da parte dei sanitari autorizzati (primario, medico curante, anatomopatologo), dopo essere stati ricomposti, devono essere consegnati all'incaricato

del trasporto al Cimitero.

## **CAPITOLO SESTO**

### **TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEI CADAVERI**

#### Articolo 43

#### **IMBALSAMAZIONE E TANATOPRASSI**

Negli obitori e nelle strutture per il commiato sono consentiti trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale.

L'imbalsamazione e la tanatoprassi di cadavere sono richiesti dai familiari e può essere iniziata soltanto dopo il decorso del periodo di osservazione, così come stabilito dagli artt. 16 e 18 del presente Regolamento, ed eseguita, sotto controllo della struttura individuata dall'Azienda Sanitaria Locale (ASL), da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

Per potersi procedere all'imbalsamazione e la tanatoprassi, occorre l'autorizzazione del Sindaco.

La richiesta di autorizzazione all'imbalsamazione è presentata da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale, al Comune che l'autorizza e alla struttura individuata dall'Azienda Sanitaria Locale (ASL) che ne controlla l'esecuzione, corredata dall'indicazione del procedimento che s'intende utilizzare, del luogo ed ora del trattamento.

Sono vietate le operazioni di imbalsamazione e tanatoprassi sui cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive.

## **TITOLO SECONDO**

### **CAPITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI**

#### Articolo 44

#### **OBBLIGATORIETA' DEL SERVIZIO CIMITERIALE E DIVIETO DI SEPPELLIMENTO FUORI DAL CIMITERO**

Il Comune provvede al servizio obbligatorio di custodire e seppellire le salme, utilizzando i Cimiteri esistenti nel territorio del Comune: Cimitero del capoluogo e Cimitero di Cervignasco.

Il Cimitero urbano, sito in Via Pinerolo, è composto attualmente di tre recinti (campi).

I primi due recinti (campi) costituiscono il vecchio cimitero, mentre il terzo recinto (1<sup>^</sup> e 2<sup>^</sup> zona di ampliamento) costituiscono il nuovo cimitero.

Il Cimitero di Cervignasco, sito in Via Revalanca, consta di un unico recinto.

E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal Cimitero, salve le disposizioni previste dal Capo XXI del D.P.R. N. 285 del 10 settembre 1990.

#### Articolo 45

#### **CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DELLE SALME NEI CIMITERI**

Possono essere sepolte in Saluzzo le salme delle persone aventi uno dei seguenti requisiti:

- avere la residenza in Saluzzo al momento del decesso ovunque questo avvenga;
- essere deceduto a Saluzzo, anche se quivi non residente;
- aver tumulato quivi un familiare: il coniuge, un ascendente od un discendente in linea diretta;
- avere avuto la residenza in Saluzzo per un periodo anche non continuativo di anni venti per coloro che non sono più residenti al momento del decesso;
- avere diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nei cimiteri del

- Comune, per coloro che non sono residenti in vita in Saluzzo, ovunque sia avvenuto il decesso;
- è consentita la sepoltura nei cimiteri di Saluzzo a tutti i dipendenti comunali deceduti in attività di servizio, a prescindere dalla loro residenza.

In casi di assoluta eccezionalità la Giunta Comunale può deliberare di accogliere nel Cimitero salme di persone non aventi i requisiti suddetti.

In caso di indisponibilità di sepolture private, si provvede ai sensi dell'art. 56 del presente Regolamento.

#### Articolo 45 bis

Le salme di persone non tumulate nei Cimiteri di Saluzzo al momento del decesso, pur avendone i requisiti, e le salme di persone tumulate nei Cimiteri di Saluzzo al momento del decesso e successivamente trasferite in altro Comune possono essere accolte nei Cimiteri di Saluzzo solo dopo cinque anni dalla data del decesso, nel primo caso, o dalla data di trasferimento, nel secondo caso. La domanda di trasferimento nel Comune di Saluzzo dovrà comunque pervenire un anno prima della data del trasferimento stesso.

#### Articolo 46

##### OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI

Le sepolture private possono essere concesse alle persone aventi i requisiti di cui all'articolo precedente.

Di ogni concessione deve essere redatto l'atto, il quale costituisce il mezzo di prova del diritto di sepolcro.

La concessione di sepoltura privata è fatta subordinatamente all'osservanza, da parte del concessionario, delle norme di legge e di regolamento, delle tariffe attuali e future in materia di Polizia Mortuaria e Cimiteriale, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione, quali risultano dal Regolamento e dall'apposito atto di concessione.

In particolare l'uso delle sepolture deve essere fatto nei limiti prestabiliti dall'atto

di concessione.

Le norme suddette sono applicabili anche alla concessione di aree per la costruzione di sepolture di famiglia.

#### Articolo 47

### MANIFESTAZIONI RITUALI

Nella sepoltura di famiglia, previa autorizzazione, il concessionario ha facoltà di manifestare, secondo gli usi, il culto verso i defunti, di far celebrare esequie, di collocare lapidi, ricordi, luci.

#### Articolo 48

### ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SEPOLCRO

Nella sepoltura familiare hanno diritto alla tumulazione od inumazione, oltre al titolare della concessione, i suoi parenti in linea retta, i suoi eredi aventi titolo alla successione legittima e gli affini in primo grado, salvo diversa volontà del titolare della concessione.

A richiesta, il titolare della concessione può comunque estendere il diritto di sepolcro:

- a) ai parenti in linea collaterale fino al 4° grado;
- b) agli affini fino al 3° grado;
- c) alle persone che risultino essere state con lui conviventi all'atto del decesso, nonché alle persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei suoi confronti.

#### Articolo 49

### ESERCIZIO DEL TRASFERIMENTO DEI DIRITTI

Il diritto di sepolcro si trasferisce agli eredi legittimi del titolare della concessione.

Gli eredi, anche se collaterali, esercitano il diritto di sepolcro secondo le disposizioni di cui all'articolo precedente.

La tomba rimane indivisa; è però ammesso che gli aventi diritto rinuncino a

favore di uno o più coeredi. Dell'atto di rinuncia prende atto il Comune.

I legittimi successori del concessionario possono soltanto usufruire del diritto di sepolcro loro derivante ai sensi di legge e del presente Regolamento.

## **CAPITOLO SECONDO**

### **SEPOLTURE**

#### Articolo 50

#### **CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE.**

#### **DISPOSIZIONI PER LE SEPOLTURE INDIVIDUALI E DI FAMIGLIA**

Il Cimitero, ai sensi degli articoli 823 e 824 del C.C., è soggetto al regime del demanio pubblico.

Il diritto di sepolcro è costituito con atto di concessione da parte del Comune e consiste nel diritto di uso temporaneo, con un limite massimo di 99 anni, su una determinata opera del Cimitero, se costruita dal Comune (loculo o celletta ossario) o su un'area del Cimitero (fossa ventennale, sepoltura di famiglia) da adibire a sepoltura.

I diritti derivanti dalle concessioni suddette sono inalienabili.

Per le sepolture individuali le salme ivi destinate sono indicate nell'atto di concessione.

Non è consentito derogare a quanto disposto nell'atto di concessione.

Il periodo di scadenza della concessione di sepoltura comincia a decorrere dalla data dell'atto di concessione.

Il titolare del diritto di sepolcro può esclusivamente usare dell'opera o dell'area concessa e non può vantare altri diritti all'infuori di quelli previsti nel presente Regolamento.

La concessione temporanea può essere revocata per esigenze di pubblico interesse nei casi previsti dall'art. 3 e dall'art. 79 e può essere oggetto di rinuncia nei casi di cui all'art. 78.



## Articolo 51

### SEPOLTURE COMUNI E PRIVATE

Le sepolture possono essere comuni e private:

- sono comuni le sepolture che avvengono per inumazioni e aventi durata non superiore a dieci anni;
- sono private le sepolture diverse da quelle di cui al comma precedente aventi maggiore durata e caratteristiche proprie.

La sepoltura in campo comune avviene a pagamento tranne nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari come stabilito dall'art. 1 comma 7-bis del D.L. 27-12-2000 n.392 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 28 febbraio 2001, n. 26.

Le sepolture private, comprese quelle esistenti nei reparti speciali, sono oggetto di concessione amministrativa da parte del Comune secondo le disposizioni del Capo XVIII del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Le sepolture private possono consistere:

- a) nell'uso temporaneo per venti anni di fosse in appositi campi per inumazioni singole, senza facoltà di rinnovo;
- b) nell'uso temporaneo per trenta anni di loculi predisposti dal Comune in gallerie, cameroni, portici o in costruzioni monolitiche all'aperto, cripte murate per tumulazioni singole, salvo rinnovi per la durata di ulteriori anni 20 e comunque complessivamente nel limite massimo di anni 90;
- c) nell'uso temporaneo di cellette ossario e cinerarie, predisposte dal Comune, per la custodia di resti e ceneri per la durata di 30 anni, salvo rinnovi per la durata di ulteriori anni 20;
- d) nell'uso a tempo determinato e di durata di anni 50 oppure di anni 99, salvo rinnovi di uguali periodi in entrambi i casi per anni 50 o 99, di aree per la costruzione di tomba di famiglia consistente in una cappella o edicola o portico i cui loculi sono costruiti dal concessionario, e rivestite all'esterno di opere ornamentali da effettuarsi sempre a cura del concessionario medesimo.

Il piano regolatore cimiteriale predisposto dal Comune stabilisce l'ubicazione, le misure delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche delle sepolture

private. In ogni caso il concessionario dovrà ottenere preventivamente la concessione edilizia: il relativo progetto dovrà essere presentato al Comune entro sei mesi dalla data della concessione. I lavori dovranno essere ultimati entro due anni dalla data di notifica della concessione edilizia.

L'inosservanza dei suddetti termini comporta la decadenza automatica della concessione cimiteriale senza diritto ed alcun rimborso in favore del concessionario. Si applicano in ogni caso le norme di cui al successivo articolo 73.

## Articolo 52

### ONERI RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE DELLA SEPOLTURA INDIVIDUALE IN FOSSE

Alla sepoltura consistente in fosse per inumazione deve essere data un'adeguata sistemazione entro un anno dal seppellimento, pena la decadenza della concessione e traslazione della salma in campo comune.

Eventuali costruzioni di opere ornamentali, collocazioni di manufatti, non ritenute decorose, possono essere fatte rimuovere o modificare a cura del titolare della concessione su disposizione del Sindaco.

## Articolo 53

### ASSEGNAZIONE DI SEPOLTURE INDIVIDUALI

- 1) La sepoltura individuale temporanea, nei vari tipi di cui all'art. 51, è assegnata solamente alla morte della persona cui è destinata, per ordine progressivo di numero delle sepolture disponibili ed è vietato lo spostamento di una qualsiasi salma dal loculo, concesso con le modalità prima dette, fino al termine della concessione; salvo la traslazione in tomba di famiglia o al di fuori del Comune.
- 2) Soltanto per i loculi è ammessa la facoltà di scelta da parte del concessionario tra i loculi in disponibilità situati nello stesso padiglione.
- 3) E' ammessa la concessione di loculi, limitatamente alla 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup> fila , in base alle disponibilità, e con le modalità di cui al punto 2) del presente articolo, a favore di persone viventi che siano residenti in Saluzzo e che abbiano compiuto il 65° anno di

età. Lo stesso dicasi - in caso di decesso di uno dei coniugi che abbia raggiunto il 65° anno di età e residente a Saluzzo - a favore del coniuge superstite indipendentemente dal limite di età sopra prescritto.

4) Le concessioni di sepolture individuali temporanee possono essere rinnovate, alla scadenza, per i periodi indicati al precedente articolo 51, allorché ne sia fatta domanda, prima della scadenza, previo pagamento della tariffa vigente al momento del rinnovo.

Nei casi e nei modi previsti dal precedente art. 3, può essere disposta dal Sindaco la sospensione dell'applicabilità dei commi 3° e 4° del presente articolo, a tutti o parte dei loculi disponibili.

#### Articolo 54

#### SEPOLTURE DI FAMIGLIA

La sepoltura di famiglia, nei vari tipi di cui all'art. 51, lett. d), è concessa, secondo la disponibilità:

1. ad ogni persona avente uno dei seguenti requisiti:

- avere residenza nel Comune di Saluzzo;
- avere avuto la residenza in Saluzzo al momento della domanda di concessione, anche se non si ha la residenza al momento dell'atto;
- aver tumulato nel Cimitero di Saluzzo un familiare: il coniuge, fratelli o sorelle, ascendenti o discendenti in linea retta;
- essere nati a Saluzzo;
- avere avuto la residenza in Saluzzo per un periodo anche non continuativo di anni 20.

2. ad ogni ente o comunità che abbiano sede nel Comune di Saluzzo.

#### Articolo 55

#### COMUNITA'

Se il concessionario è un ente od una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri ai sensi del relativo ordinamento.

L'ente o comunità deve presentare, all'atto di concessione, il proprio ordinamento

e le sue modificazioni, nonché, di volta in volta, le singole richieste di tumulazione od inumazione.

#### Articolo 56

### DEPOSITO IN LOCULI PROVVISORI

Un determinato numero di loculi o cripte è adibito ad accogliere temporaneamente le salme da tumulare in tomba di famiglia o in sepolture da costruire o da trasferire, nonché estumulate temporaneamente per la riparazione o ricostruzione di opere.

La concessione dei loculi suddetti ha la durata massima di un anno ed è soggetta al pagamento dei diritti di tumulazione provvisoria approvati dalla Giunta.

La salma da collocare temporaneamente nei suddetti loculi deve essere racchiusa nella doppia cassa prescritta per le tumulazioni.

Qualora non siano disponibili loculi provvisori può essere autorizzata la tumulazione provvisoria in sepoltura di famiglia sempre alle condizioni dei commi precedenti. In questo caso nessun canone è dovuto al Comune.

Nel caso in cui non venga data una sistemazione definitiva nel termine massimo di cui al precedente secondo comma, la salma sarà rimossa, previa diffida, dal deposito provvisorio per essere collocata in una sepoltura comune o privata.

Nei casi e nei modi di cui all'art. 3 del presente Regolamento, può disporsi l'applicazione del presente articolo per periodi determinati e per tutti o parte dei loculi disponibili: in tale evenienza, il canone previsto nell'apposita tariffa ed effettivamente corrisposto, è scomputabile dalla somma dovuta per la sistemazione definitiva della salma.

#### Articolo 57

### ESECUZIONE DELLA SEPOLTURA

Ogni cadavere da inumare deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fosse separate dalle altre, salvo l'eccezione prevista dall'art. 26, secondo comma, del presente Regolamento.

Articolo 58  
INUMAZIONI

Nei cimiteri vi sono campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali, distinti per adulti e fanciulli di età inferiore ai dieci anni.

L'area per tali campi, l'utilizzazione delle fosse, il loro ordine di impiego, le misure, si uniformano alle disposizioni di cui agli articoli dal 68 al 73 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 e art 18 D.P.R.G. 08.08.2012, N. 7/R.

Articolo 59  
TUMULAZIONI – CREMAZIONI – AFFIDAMENTO E DISPERSIONE CENERI

Sono a tumulazione le sepolture in opere murarie, tombe di famiglia, loculi, cripte costruite dal Comune, secondo le disposizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 e art 19 D.P.R.G. 08.08.2012, N. 7/R.

Le sepolture anzidette sono solo private e sono sottoposte al pagamento delle tariffe cimiteriali stabilite dalla Giunta.

Nel rispetto della volontà del defunto le ceneri possono essere:

- a) Tumulate
- b) Inumate
- c) Consegnate al soggetto affidatario
- d) Disperse,

nel rispetto delle norme previste nel presente Regolamento e della normativa statale e regionale vigente.

Per la cremazione, l'affidamento e la dispersione delle ceneri si osserveranno le norme del Capo XVI del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, L.R. 31/10/2007, n. 20 e, s.m.i. in conformità delle norme statali e regionali vigenti in materia.

Articolo 59/bis  
CREMAZIONE - AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

Le ceneri sono destinate in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o

alla dispersione.

L'affidamento o la dispersione delle ceneri può avvenire sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto, o sulla base di una dichiarazione, resa in vita dal defunto, con firma notarile autenticata oppure con dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi; nella volontà testamentaria o nella dichiarazione deve essere individuata la persona alla quale dovranno essere affidate le ceneri per la conservazione.

Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da 2 testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

L'urna, cineraria, debitamente sigillata e riportante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, può essere affidata, con specifica autorizzazione comunale, a un familiare, con vincolo di parentela ai sensi del Codice Civile (art. 74-75-76-77) o ad un convivente risultante dalla situazione anagrafica, residenti nel Comune di Saluzzo.

L'urna cineraria in affidamento, qualunque ne sia la provenienza, deve avere preventiva e temporanea collocazione in luogo individuato all'interno del Cimitero Comunale Capoluogo in attesa della successiva consegna al familiare affidatario.

Nel caso dell'affidamento dell'urna ad un familiare il Comune, tramite personale appositamente individuato, può procedere, in qualsiasi momento a controlli sull'effettiva collocazione dell'urna delle ceneri nel luogo indicato dai familiari e sulle garanzie di assenza di profanazione della medesima.

L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa su istanza della persona avente diritto, individuata dal de cuius o dalle dichiarazioni di cui ai commi 2 e 3.

Nell'istanza dovranno essere indicati:

- a) I dati anagrafici e la residenza del richiedente;

- b) la volontà espressa dal defunto (disposizione testamentaria, o dichiarazione del defunto o le dichiarazioni previste dai precedenti commi 2 o 3) con l'individuazione della persona alla quale dovranno essere affidate le ceneri per la conservazione (all'istanza dovrà essere allegata copia, anche per estratto, del testamento, o la dichiarazione di cui ai precedenti comma 2 o 3);
- c) La dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione comunale;
- d) Il luogo di conservazione, coincidente con la residenza dell'affidatario o altra collocazione purché nel Comune di Saluzzo, e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- e) La conoscenza delle norme che sanciscono i reati per la dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- f) La conoscenza che l'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente ad altre persone, e che la stessa dovrà essere consegnata all'autorità comunale di residenza dell'affidatario per la conservazione all'interno del Cimitero, nel cinerario comune o in un loculo cinerario, con spese a carico dell'affidatario o dei suoi eredi, qualora il familiare affidatario non intendesse più conservarla o in caso di decesso dello stesso;
- g) Che non sussistano impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
- h) L'obbligo di comunicare all'Amministrazione Comunale (Ufficio dello Stato Civile) la variazione della residenza dell'affidatario, contestualmente alla richiesta di nuova residenza in altro Comune e cambi eventuali del luogo di conservazione dell'urna cineraria, ove diversi dalla residenza, entro il termine di 10 giorni. Al Comune di nuova residenza dovrà essere comunicata la conservazione delle ceneri, 30 giorni prima della richiesta della residenza stessa;
- i) Che l'assegnatario libera l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità in merito a controversie di natura familiare relative alla scelta del luogo di conservazione dell'urna cineraria.

I suddetti dati verranno riportati su apposita modulistica che dovrà essere sottoscritta dal richiedente al quale verrà rilasciata copia dell'autorizzazione.

Le autorizzazioni rilasciate saranno oggetto di modifica in relazione a

sopravvenute disposizioni normative nazionali, regionali e norme regolamentari comunali.

In attesa che, a seguito di sopralluoghi e sentiti gli enti competenti alla cura del territorio, vengano individuati sul territorio comunale i siti per la dispersione in natura, le ceneri possono essere disperse esclusivamente nell'area appositamente predisposta all'interno del Cimitero del Capoluogo, denominata "Roseto", soprastante il cinerario comune.

#### Articolo 59/ter DISPERSIONE DELLE CENERI

La dispersione delle ceneri è eseguita dal soggetto individuato in vita dal de cuius, o in caso di mancata individuazione, dalle seguenti persone, seguendo l'ordine prioritario sottoriportato:

- a) dal coniuge, ovvero in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
- b) dall'esecutore testamentario;
- c) dal rappresentante legale d'associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- d) dal tutore di minore o interdetto;

in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal Comune (custodi cimiteriali e necrofori).

L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri nel "Roseto", di cui all'ultimo comma dell'art. 59/bis, può essere concessa su istanza della persona avente diritto alla dispersione, individuata dal de cuius o dalle dichiarazioni di cui al 2° e 3° comma dell'art. 59/bis o dei soggetti di cui al primo comma.

L'istanza deve contenere:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente e del defunto;
- b) la volontà espressa dal defunto (disposizione testamentaria, o dichiarazione del defunto o le dichiarazioni previste dai commi 2 o 3 dell'art. 59/bis) con l'individuazione della persona alla quale dovranno essere affidate le ceneri per la



dispersione (all'istanza dovrà essere allegata copia, anche per estratto, del testamento, o la dichiarazione di cui ai comma 2 o 3 dell'art. 59/bis);

- c) la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla dispersione derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di pubblica sicurezza.

I suddetti dati verranno riportati su apposita modulistica che dovrà essere sottoscritta dal richiedente al quale verrà rilasciata copia dell'autorizzazione.

Le autorizzazioni rilasciate saranno oggetto di modifica in relazione a sopravvenute disposizioni normative nazionali, regionali e norme regolamentari comunali.

#### Articolo 59/quarter

### SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE

Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 20 del 30.10.2007, è prevista la collocazione nel cimitero comunale di apposita targa, individuale o collettiva, fatta salva la volontà contraria espressa dai familiari del deceduto, riportante i dati anagrafici del defunto e dietro pagamento della relativa tariffa.

Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

#### Articolo 59/quinquies

### STRUTTURE PER IL COMMIATO

Il Comune promuove la realizzazione di una struttura nell'ambito della quale, su istanza dei familiari del defunto, possono tenersi cerimonie di commiato secondo quanto previsto dall'art. 8 della Legge Regionale 31 ottobre 2007 n. 20.

## Articolo 59/sexies

### RICHIAMO ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE

Per quanto non espressamente previsto dai precedenti articoli sono osservati, in quanto applicabili:

- il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27.07.1934, n. 1265 e successive modificazioni;
- il D.P.R. 03.11.2000, n. 396, recante: “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile”;
- il D.P.R. 10.09.1990, n. 285, recante: “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria” e successive modificazioni;
- la Legge 30.03.2001, n. 130, recante: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;
- il Decreto del Ministero dell’Interno 1 luglio 2002, recante: “Determinazione delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali”;
- il comma 7 bis del D.L. 27-12-2000 n. 392 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 28 febbraio 2001, n. 26;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 05.08.2002, n. 115-6947, recante: “Norme contenute negli articoli 16, 18, 20, 21, 25, 30, 83, 84, 86, 88, 94 e 101 del D.P.R. n.285/90: “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria” – Provvedimenti”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 24 febbraio 2003, n. 25-8503, recante: “Polizia mortuaria. Provvedimenti di semplificazione amministrativa”;
- la L.R. Piemonte 31.10.2007, n. 20, recante: “Disposizioni in materia di cremazione conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”;
- la L.R. Piemonte 03.08.2011, n. 15, recante: “Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri)”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 08.05.2012, n. 27-3831, recante: “D.G.R. 12-11061 del 23.03.2009 ad oggetto: “Disposizioni per il rilascio delle

autorizzazioni concernenti l'individuazione di siti idonei a sede di tumulazione in località differenti dal cimitero ex art. 105 D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e art. 12 L.R. 31.10.2007, n. 202. Modifiche”;

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte 08.08.2012, n. 7/R, recante “Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali)”;

- Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 13.01.2014, n. 13-7014, recante: “Primi indirizzi applicativi del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 " Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali"). Sostituzione dell'allegato C del Regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R”;

- la Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 21.05.2014, n. 88-7678, recante: “Ulteriori indirizzi applicativi del Regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell' articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 "Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali"”);

- la L.R. Piemonte 01.03.2019, n. 8, recante: “Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20);

nonché, ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Le norme del presente regolamento relative alla cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri s'intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modifica del presente regolamento, s'applica la normativa sopraordinata.

## Articolo 60

### CELLETTE OSSARIO E CINERARIE

I resti delle salme esumate o estumulate per decorrenza dei termini possono essere, a richiesta, raccolti e conservati in cellette ossario con concessione avente durata trentennale.

Uno speciale reparto dei padiglioni contenenti cellette ossario sarà riservato all'accoglimento delle urne cinerarie ai sensi del 3° comma dell'art. 80 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

## Articolo 60/BIS

### ESTENSIONE DEL DIRITTO D'USO DI LOCULI E FOSSE INDIVIDUALI A CENERI O RESTI

1. Nei loculi è consentita, se le dimensioni lo permettono, la collocazione, oltre che del cadavere del beneficiario indicato nell'atto di concessione, anche di cassette contenenti resti/ossa o di urne cinerarie, sia o meno già presente il feretro del beneficiario, compatibilmente con la capienza della sepoltura e comunque fino ad un massimo di due cassette ossario e/o urne cinerarie.
2. Nelle fosse è consentita, se le dimensioni lo permettono, la collocazione, oltre che del cadavere del beneficiario indicato nell'atto di concessione, anche di urne cinerarie, compatibilmente con la capienza della sepoltura.
3. Ai fini di quanto previsto dai commi 1 e 2, l'estensione del diritto d'uso a resti o ceneri di persone diverse dal beneficiario può essere richiesta anche successivamente all'atto di concessione dal concessionario o, in caso di decesso, dal di lui coniuge, unito civilmente, convivente "more uxorio" o convivente di fatto, o dagli ascendenti o discendenti in linea retta del concessionario fino al 2° grado. Le tumulazioni e le inumazioni previste dai commi 1 e 2 sono soggette al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta.
4. L'estensione del diritto d'uso è consentita per la tumulazione di resti o ceneri e per la inumazione di ceneri del coniuge, unito civilmente, convivente "more uxorio", convivente di fatto e dei parenti in linea retta di 1° grado della persona indicata nell'atto di concessione quale beneficiario.

5. L'estensione del diritto d'uso a resti o ceneri non modifica la durata della concessione.
6. Se il feretro occupa tutto lo spazio disponibile, anche a causa di eventuali rivestimenti, deve essere tumulato da solo.
7. E' vietato eseguire sui cadaveri tumulati operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo, al momento della tumulazione. Tale divieto sussiste anche per i resti mortali e le ceneri.
8. Nei loculi in concessione è vietata la tumulazione di sole cassette ossario e/o urne cinerarie.
9. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, sulla lapide dovranno essere indicati i dati identificativi dei resti o delle ceneri collocati nella sepoltura (cognome, nome e data di nascita e di morte).

#### Articolo 61

#### CAMERA MORTUARIA

Il Cimitero ha una camera mortuaria per la sosta delle salme che non possono essere subito seppellite o delle salme esumate o estumate per motivi vari.

In questi ultimi due casi la sosta è consentita purchè il feretro sia in buon stato di conservazione e la sosta sia di breve durata.

La camera mortuaria è temporaneamente adibita a deposito di osservazione e a sala di autopsia, fino a che queste ultime non vengano realizzate (art. 64 D.P.R. 10.9.1990, n. 285).

#### Articolo 62

#### REPARTI SPECIALI DEL CIMITERO E CIMITERO ISRAELITICO

Le disposizioni di cui all'art. 45 del presente Regolamento non si applicano per i resti mortali, i quali possono, in ogni caso, essere ricevuti nelle cellette ossario.

Nei cimiteri vi è uno speciale reparto destinato alla sepoltura dei prodotti abortivi e di concepimento.

In detto reparto speciale vengono altresì sepolti membra umane, resti anatomici consegnati dagli ospedali.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento s'intenderanno anche applicabili al Cimitero Israelitico per quanto compatibili.

#### Articolo 63

### OSSARIO GENERALE - CINERARIO COMUNE

Nei cimiteri sono istituiti uno o più ossari per la raccolta e la conservazione in perpetuo dei resti provenienti dalle esumazioni o dalle estumazioni per i quali le persone interessate non abbiano altrimenti provveduto a termine del presente Regolamento, nonchè per ossa eventualmente rinvenute fuori dal Cimitero o provenienti da cimiteri soppressi.

Uno speciale reparto dell'ossario generale sarà riservato alla funzione di cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, come previsto dall'ultimo comma dell'art. 80 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

### **CAPITOLO TERZO**

### **ROTAZIONE DELLE SEPOLTURE**

#### Articolo 64

### ESUMAZIONI

L'esumazione ordinaria delle salme sepolte nelle fosse comuni si esegue dopo un decennio dalla inumazione.

L'esumazione ordinaria dei nati morti può eseguirsi dopo cinque anni dal seppellimento.

Le salme inumate in sepolture private sono esumate allo scadere della concessione.

Per le esumazioni di cui al primo comma il turno di rotazione decennale rappresenta la norma.

Nel caso in cui però sia accertato che la mineralizzazione dei cadaveri, data la struttura del terreno, non avvenga in detto periodo, o si prolungherà il turno di rotazione o si correggerà la struttura fisica del terreno.

Le salme che dopo detto periodo non sono ancora decomposte vengono trasferite in apposito campo all'uopo destinato.

#### Articolo 65

### ESUMAZIONI STRAORDINARIE

L'esumazione straordinaria è eseguita prima della scadenza del periodo di rotazione o della concessione a seguito di ordine dell'Autorità Giudiziaria, oppure su autorizzazione del Sindaco, o a richiesta dei familiari, in caso di traslazione della salma in altra sepoltura o nel caso in cui la stessa sia destinata alla cremazione, fatta salva, in quest'ultimo caso, l'osservanza della normativa di legge sulla cremazione.

Le esumazioni straordinarie disposte dall'Autorità Giudiziaria devono essere eseguite alla presenza del Capo Necroforo Custode.

Le esumazioni straordinarie non possono essere eseguite nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, salvo il caso di cui al comma precedente.

L'esumazione della salma di persona deceduta a causa di malattia infettiva contagiosa non può essere eseguita prima che siano decorsi due anni dalla data del decesso.

#### Articolo 66

### ESTUMULAZIONI

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono ordinariamente allo scadere del periodo di concessione, salva la possibilità di estumulazione anteriore alla scadenza ai fini del trasferimento in altra sede.

In questo caso occorre l'autorizzazione del Sindaco prevista dall'art. 88 del D.P.R.10 Settembre 1990, n. 285.

E' consentita per le sepolture private, a concessione perpetua, l'estumulazione di

salme tumulate da oltre cinquanta anni.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre 20 anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di 5 anni.

Qualora le salme estumulate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.

La persona preposta a livello comunale, è individuata nella persona che ricopre il posto di Capo Necroforo Custode inquadrato nella Ripartizione Servizi Tecnici - Lavori Pubblici.

#### Articolo 67

### AVVISI DI SCADENZA DELLE CONCESSIONI

Gli operatori cimiteriali provvedono a ricordare agli interessati la scadenza delle concessioni delle sepolture mediante paline indicanti la data di scadenza, da porre all'ingresso del cimitero e negli immediati pressi delle sepolture.

In ogni caso in occasione della ricorrenza della commemorazione dei defunti, viene pubblicato l'elenco delle sepolture le cui concessioni sono in scadenza nell'anno successivo e viene posto avviso sulle singole tombe con invito a recarsi presso il competente ufficio comunale per definire i tempi ed i modi di esumazione e di estumulazione e la nuova destinazione dei resti.

#### Articolo 68

### COSTO DELLE ESUMAZIONI E DELLE ESTUMULAZIONI

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono soggette al pagamento delle tariffe approvate dalla Giunta.

Nel caso di disinteresse da parte dei famigliari avvisati ai sensi dell'art. 67, il Comune provvederà a proprie spese come stabilito dall'art. 1 comma 7-bis del D.L. 27-



12-2000 n. 392 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 28 febbraio 2001, n. 26.

#### Articolo 69

#### DESTINAZIONE DEI MATERIALI DI RIFIUTO

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni non può essere sottratta da alcuno parte della salma, di indumento o di oggetto, fatta eccezione per quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria.

#### Articolo 70

#### CONSEGNA DI OGGETTI APPARTENUTI AL DEFUNTO

Gli eredi che intendono recuperare oggetti o ricordi di valore materiale ed affettivo posti sulla salma devono dare congruo preavviso all'Ufficiale dello Stato Civile prima dell'esumazione o estumulazione, indicando sommariamente la natura degli oggetti chiusi in cassa con la salma.

Essi sono consegnati all'Ufficiale dello Stato Civile il quale, accertata la qualità di erede dell'interessato, redige verbale di consegna controfirmato dal consegnatario.

In caso di mancata richiesta degli oggetti rinvenuti nel feretro, essi seguiranno la sorte dei resti se questi sono conservati in ossario individuale.

Nel caso in cui i resti siano destinati all'ossario generale, i suddetti oggetti sono consegnati all'Ufficio di Stato Civile il quale provvede ai sensi dell'articolo successivo.

#### Articolo 71

#### DISPONIBILITA' DEL MATERIALE FUNERARIO

Con lo scadere della concessione delle sepolture, sia comuni che private, salvo naturalmente il rinnovo delle stesse, il relativo materiale ed opere sono impiegati dal

Comune in interventi di carattere generale per il miglioramento dei cimiteri, a meno che gli stessi non siano rivendicati dai proprietari.

I materiali che non possono essere riusati sono alienati dal Comune.

L'impiego delle somme così ricavate è destinato alla realizzazione di opere per i cimiteri.

Le opere di particolare pregio artistico-storico sono conservate a cura del Comune nei cimiteri od in altro luogo idoneo.

## **CAPITOLO QUARTO**

### **COSTRUZIONE DI OPERE E LORO MANUTENZIONE**

#### Articolo 72

#### AUTORIZZAZIONE DI OPERE E VIGILANZA

Nessuna costruzione o demolizione o trasformazione o semplice modificazione può farsi sulle sepolture private se non sono autorizzate dal Sindaco previo parere della Commissione Comunale Igienico-Edilizia.

Il Sindaco esercita la vigilanza su dette sepolture, non solo ai fini della Polizia Mortuaria, ma anche ai fini dell'esercizio dei diritti di sepolcro.

#### Articolo 73

#### COSTRUZIONI DELLE OPERE - TERMINI - COLLAUDO

La concessione di area per la costruzione di cappella, edicola, monumento, obbliga il concessionario alla presentazione del progetto ed alla sua esecuzione, pena la decadenza, entro due anni dalla data della concessione edilizia ai sensi del precedente articolo 51.

Nel caso in cui l'area non sia immediatamente disponibile, il termine decorre dalla consegna dell'area stessa.

Per fondati motivi rimessi alla valutazione della Giunta Comunale detti termini possono essere prorogati per un anno.

La scadenza dei termini di proroga comporta la decadenza della concessione.

Nell'atto di concessione è anche indicato il numero ed il tipo di posti che possono essere costruiti in ogni sepoltura.

Tale numero è fissato dal piano regolatore del cimitero.

#### Articolo 74

### MANUTENZIONE

I concessionari ed i loro aventi causa sono tenuti rispettivamente a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti di loro proprietà, ad eseguire i restauri ritenuti indispensabili dall'Amministrazione ai fini del decoro, dell'igiene e della sicurezza e a rimuovere eventuali abusi.

Il Sindaco può inoltre sospendere, con ordinanza, la tumulazione della salma nel caso in cui i manufatti delle sepolture siano divenuti poco sicuri od indecorosi, oppure subordinarla al pagamento di una cauzione da restituirsi ad esecuzione delle opere necessarie o da impiegare nella realizzazione delle stesse in caso di inadempimento del concessionario.

Per l'apertura e la chiusura dell'ingresso delle cripte costruite sotto il suolo dei cimiteri è prescritta la presenza del custode.

In caso di inosservanza degli obblighi, disposizioni, ordinanze emanate dal Sindaco in materia di polizia mortuaria e cimiteriale, si provvede ai sensi degli artt. 106, 107, 108, 109 del T.U. Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

## **CAPITOLO QUINTO**

### **ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE**

#### Articolo 75

### DECADENZA DELLE SEPOLTURE INDIVIDUALI

E' pronunciata la decadenza della concessione, prima della scadenza del termine:

- 1) quando la sepoltura non venga occupata entro un anno dalla morte della persona per la quale è stata concessa;
- 2) in ogni caso quando non risulti comunque occupata da oltre due anni dalla salma

destinata.

Prima della pronuncia di decadenza è necessaria la diffida agli interessati, se reperibili.

Nel caso in cui gli interessati non siano reperibili si procederà mediante affissione, per la durata di un mese, all'albo pretorio, di avviso contenente il numero della sepoltura, il tipo, le generalità della salma (elementi necessari all'individuazione della sepoltura) e contemporaneamente sarà posta accanto alla sepoltura una palina con l'avviso e sarà inserita nell'elenco delle sepolture poste all'ingresso del cimitero, per le quali è in corso il procedimento per la pronuncia di decadenza.

Al compimento delle suddette operazioni, è dichiarata la decadenza nel caso in cui permanga la situazione che ha determinato l'inizio della procedura.

La pronuncia della decadenza comporta la perdita della somma pagata.

La decadenza viene dichiarata dalla Giunta Comunale.

#### Articolo 76

#### RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DI SEPOLTURE INDIVIDUALI

La rinuncia alla concessione di sepolture individuali è ammessa solo quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma viene trasferita per una diversa sistemazione.

#### Articolo 77

#### MISURA DEI RIMBORSI

Nei casi di rinuncia di cui all'articolo precedente il Comune rimborserà all'avente diritto, in proporzione alla somma pagata all'atto della concessione, una somma pari:

- a) al 70% del corrispondente prezzo quando la rinuncia avvenga nel primo anno della concessione;
- b) al 50% quando la rinuncia avvenga fra il secondo ed il quinto anno;
- c) al 30% quando la rinuncia avvenga fra il sesto ed il compimento del decimo anno dall'inizio della concessione.

Nessun rimborso è dovuto quando la rinuncia abbia il luogo a decorrere

dall'undicesimo anno dall'inizio della concessione.

Le suddette disposizioni si applicano anche nel caso in cui la rinuncia avvenga per qualsiasi motivo prima della effettiva utilizzazione della sepoltura individuale concessa a viventi.

L'accettazione della rinuncia è deliberata dalla Giunta Comunale.

## Articolo 78

### RINUNCIA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE DI SEPOLTURA FAMILIARE

#### A) AREE LIBERE

Il concessionario di area per sepolture di famiglia sulla quale non sono state eseguite opere, nel corso del biennio dalla data della concessione edilizia, può rinunciare alla stessa a favore del Comune e mai, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi.

Decorso il biennio la Giunta Comunale pronuncia la decadenza della concessione ai sensi delle precedenti norme.

La rinuncia di cui al primo comma comporta un rimborso pari al 50% della somma pagata.

#### B) AREE CON PARZIALE COSTRUZIONE

Se il concessionario non porta a compimento la costruzione iniziata, l'Amministrazione, decorso il termine di proroga di un anno, di cui al 3° comma del precedente art. 73, pronuncia la decadenza della concessione.

Resta salvo il diritto di proprietà sulle costruzioni e manufatti eseguiti.

L'asportazione di tali opere deve essere effettuata nel termine perentorio di mesi 2 dalla decadenza.

L'Amministrazione può anche autorizzare la cessione delle sole opere ad un terzo, che a sua volta ottenga la concessione dal Comune dell'area rinunciata o di cui sia stata pronunciata la decadenza e si impegni ad ultimare le opere stesse nei termini stabiliti dall'art. 73 del presente Regolamento.

#### C) AREE CON OPERE FINITE

Le aree con opere finite possono formare oggetto di rinuncia totale o parziale a

favore del Comune, il quale potrà quindi concedere la tomba rinunciata ad altri concessionari.

Per la rinuncia, sia totale che parziale, occorre:

- 1 - che vi sia il consenso di tutti i soggetti titolari del diritto primario di sepolcro a titolo originario o derivato;
- 2 - che siano decorsi non meno di cinque anni dall'inizio della concessione.

Il concessionario subentrante dovrà:

- 1 - Impegnarsi al mantenimento della sepoltura e a non turbare o modificare la sistemazione delle salme, che vi siano state legittimamente tumulate, salvo che, trascorsi 50 anni dalla tumulazione, provveda alla conservazione dei resti mortali nelle apposite cellette ossario.
- 2 - Corrispondere al Comune il diritto fisso stabilito nella tariffa vigente, rapportato proporzionalmente alla parte riconcessa.

Le spese per l'atto di rinuncia sono a carico del rinunciante.

In ogni caso di rinuncia e nuova concessione deve deliberare la Giunta Comunale.

#### Articolo 79

#### REVOCA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto è disposto dall'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

**CAPITOLO SESTO**  
**POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO**

Articolo 80

ORARIO

La Giunta Comunale fissa l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri al pubblico. Apposito avviso firmato dal Sindaco, recante l'orario predetto, viene costantemente affisso all'ingresso dei cimiteri comunali.

Articolo 81

DIVIETO DI INGRESSO

E' vietato l'ingresso nei cimiteri comunali:

- a) ai minori di anni 14 non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o sconveniente, in condizioni non normali o che tengono comunque un comportamento in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) alle persone in massa non a seguito di funerali o cerimonia religiosa senza la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Articolo 82

RITI RELIGIOSI

Nell'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri sia a carattere individuale e sia a carattere generale previsti dalle varie religioni.

Articolo 83

CIRCOLAZIONE DI VEICOLI

E' vietata all'interno dei cimiteri la circolazione di veicoli senza apposita autorizzazione del Sindaco.

## Articolo 84

### DIVIETI SPECIALI

Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:

- a) consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) introdurre biciclette, armi da caccia, cani ed altri animali, cose irriverenti; introdurre ceste ed involti, salvo contengano oggetti o ricordi autorizzati da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
- c) toccare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
- d) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi cesti o spazi; appendere sulle tombe indumenti od altri oggetti, accumulare neve sui tumuli;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dei viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori ed in specie fare loro offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta;
- h) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- i) chiedere elemosina o fare la questua, salvo speciali autorizzazioni del Sindaco.

I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono anche alle zone immediatamente adiacenti ai cimiteri.

## Articolo 85

### EPIGRAFI

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere ed alla durata delle sepolture.

Ogni epigrafe deve contenere le sole generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

Gli interessati devono presentare il testo delle epigrafi unitamente al progetto



delle opere.

Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse le citazioni in latino, in ebraico per il cimitero israelito e nelle rispettive lingue per gli stranieri.

Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette ossario è indicato il solo cognome, nome e le date di nascita e di morte, ed eventualmente le rituali espressioni brevi.

Le donne coniugate possono essere indicate o con il cognome di origine o anche aggiungendo quello del coniuge.

La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare il testo di epigrafi è riconosciuta, secondo l'art. 5 del presente Regolamento in ordine di precedenza, al parente più prossimo del defunto, così come pure per eventuali modifiche.

#### Articolo 86

#### LAPIDI - RICORDI - FOTOGRAFIE

Sono vietati, ad eccezione degli omaggi transitori, ricordi e decorazioni facilmente deperibili e l'impiego quali porta-fiori, di barattoli di recupero se non decorosamente verniciati.

Il collocamento di porta-fiori e di altre decorazioni fisse nei loculi e nelle cellette ossario potrà essere autorizzato nei modi e forme stabiliti dall'Amministrazione.

Si può autorizzare il collocamento di fotografie, purchè eseguite a smalto, nonchè il collocamento di piante, rosai, piantine di fiori e sempreverdi avendo però cura che non superino le altezze consentite e che non invadano o danneggino le tombe ed i passaggi attigui.

Le altezze consentite sono di mt. 2 per le piante e mt. 1,50 per i rosai.

Le piante ed i rosai potranno essere collocati unicamente entro le aree delle tombe di famiglia e radicati in appositi vasi. Le altre piantine di fiori e di sempreverdi non dovranno superare l'altezza della lapide.

In caso di violazione di dette norme, previa diffida, si dispone la rimozione con la procedura di cui al precedente art. 3.

## Articolo 87

### CIPPI

Ogni fossa dei campi comuni è contraddistinta da cippi uniformi, di tipo approvato dal Comune e da mettere in opera a seguito dell'inumazione. Essi recano il numero progressivo, il cognome e nome, la data di morte del defunto.

Tali cippi sono rimossi quando i familiari provvedono al collocamento di lapidi, purchè queste rechino inciso nel retro, lato destro, all'altezza di cm. 10 dal suolo, il numero progressivo portato dal cippo.

Il cippo è fornito gratuitamente dal Comune se le salme appartengono a persone povere, ai sensi del precedente art. 22.

## **CAPITOLO SETTIMO**

### **PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO**

#### Articolo 88

(soppresso)

#### Articolo 89

(soppresso)

#### Articolo 90

### **CAPO NECROFORO CUSTODE DEI CIMITERI**

Ai cimiteri è addetto un Capo Necroforo Custode con le mansioni proprie di tale qualifica e con le varie attribuzioni relative ai cimiteri ed al servizio mortuario, come disposto dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal presente Regolamento, nonché dal Regolamento Organico del Personale Dipendente.

In particolare il Capo Necroforo Custode tiene aggiornati i registri di cui all'articolo 52 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; controlla la regolarità dello svolgimento delle operazioni riguardanti le salme, resti e ceneri; cura la manutenzione e l'ordine dei cimiteri, dà le informazioni che vengono

richieste dai visitatori; cura l'applicazione del presente Regolamento.

Il Capo Necroforo Custode dei cimiteri completa, ove occorra, gli appositi documenti da consegnare rispettivamente all'Ufficio Stato Civile ed ai familiari del defunto.

Il Capo Necroforo Custode riferisce tempestivamente ogni esigenza ed ogni inconveniente di servizio alla direzione dei cimiteri secondo le rispettive competenze degli uffici.

Egli è inquadrato nella ripartizione servizi tecnici lavori pubblici.

## Articolo 91

### NECROFORI - GIARDINIERI – MURATORI

I necrofori-giardinieri-muratori assolvono i servizi interni dei cimiteri e principalmente:

- a) scavo delle fosse per inumazioni e per esumazioni;
- b) trasporto delle salme dall'ingresso del cimitero alle sole fosse comuni, secondo le destinazioni prefissate;
- c) deposizione dei feretri nelle rispettive sepolture, limitatamente alle fosse comuni ed ai loculi in cui è necessario l'utilizzo del montafetri;
- d) esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, trasferimenti interni di salme;
- e) apertura e chiusura delle tombe con tumulazione del feretro;
- f) servizio della camera mortuaria e del deposito di osservazione;
- g) servizio di apertura e chiusura delle tombe di famiglia .

Il trasporto delle salme dall'ingresso del cimitero alle fosse, escluse quelle comuni, o ai loculi e la collocazione del feretro nel sepolcro è affidato al personale delle imprese di onoranze funebri incaricate del funerale.

I predetti servizi, tranne quelli di competenza delle imprese di onoranze funebri, possono essere svolti in tutto o in parte da ditte esterne in seguito alla stipulazione di contratti di appalto, secondo le modalità e con i limiti previsti nei relativi capitolati.

Nell'assolvimento delle loro attribuzioni i necrofori-giardinieri-muratori devono attenersi scrupolosamente alle norme del Regolamento, usare le cautele e tenere il comportamento che si addicono al carattere del servizio ed in particolare:

- 1°) scavare le fosse secondo le misure prescritte, eliminando le pietre che, messe a parte, sono poi trasportate nei posti fissati; curare che sul feretro sia posta solo la terra;
- 2°) evitare nelle esumazioni, nelle estumulazioni ed in qualsiasi scavo, dispersione di ossa, di avanzi di indumenti e di feretro;
- 3°) colmare le fosse e formare il tumulo di terra a displuvio.

Essi curano altresì la pulizia nell'interno dei cimiteri e nelle sue immediate adiacenze, la formazione delle aiuole, tappeti erbosi, piante, siepi non appartenenti a sepolture private, la manutenzione dei viali, piazzali, cunette e coadiuvano in generale il Capo Necroforo Custode dei cimiteri secondo le esigenze.

## Articolo 92

### DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE

Il personale addetto ai cimiteri ed ai servizi funebri, oltre ai compiti propri delle rispettive attribuzioni ed alla collaborazione generale per il buon ordine e la disciplina dei servizi, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge.

In particolare il personale deve:

- a) vestire in servizio la divisa e tenerla in condizioni decorose;
- b) prestarsi al servizio in qualunque ora straordinaria, anche notturna, specie se usufruisce di alloggio gratuito nei locali annessi al cimitero, qualora le esigenze del servizio lo richiedano;
- c) prestarsi, in caso di bisogno, anche alle incombenze proprie di altre categorie di personale addetto al servizio;
- d) partecipare ai corsi di formazione svolti da soggetti pubblici o privati accreditati secondo i piani di formazione obbligatori previsti per gli addetti alle operazioni cimiteriali in conformità all'art. 21 del D.P.G.R. 08/08/2012 n. 7/R.

Allo stesso è fatto rigoroso divieto:

- 1) di assumere incarichi di qualsiasi sorta di natura privata nell'interno dei cimiteri, anche a titolo gratuito;
- 2) di accettare corrispettivi di qualsiasi genere;
- 3) di asportare oggetti e materiali di qualsiasi specie.

La condizione giuridica ed economica del personale addetto ai cimiteri è disciplinata nel Regolamento Organico del Personale del Comune.

## **TITOLO TERZO**

### **CAPITOLO PRIMO**

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

##### Articolo 93

##### SANZIONI

Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento ed alle ordinanze emanate dal Sindaco, salvo che il fatto non costituisca reato, sono punite quali contravvenzioni ai sensi degli artt. 106 e seguenti della Legge Comunale e Provinciale 1934, degli artt. 338 - 339 - 340 e 358 del T.U. leggi sanitarie 27.7.1934, n. 1265 e, s.m.i., dell'art. 107 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e, s.m.i. e dalle norme regionali del settore.

Ai fini dell'osservanza delle norme del presente Regolamento, al Capo Necroforo Custode dei cimiteri sono attribuite la qualifica e le funzioni di Guardia Giurata ai sensi dell'art. 133 e seguente R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e a tal fine presta il prescritto giuramento.

Nei casi di violazione alle norme di cui al Titolo II, Capo VI del presente Regolamento, il predetto personale e gli agenti municipali possono, oltre che contravvenire, allontanare i responsabili.

##### Articolo 94

##### SEPOLTURE PERPETUE

Resta impregiudicato il vincolo della perpetuità relativamente alle sepolture concesse prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21 Ottobre 1975, n. 803, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 79 relativamente alla soppressione dei cimiteri.

## Articolo 95

### NORME TRANSITORIE - RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non previsto dal presente provvedimento si fa rinvio al Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 ed alle leggi e disposizioni che disciplinano la materia, con particolare riferimento al T.U. delle Leggi Sanitarie 27.07.1934 n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni. Inoltre per quanto specificamente si riferisce al servizio dei trasporti funebri si fa rinvio, per le parti che rispettivamente trovano o possono trovare applicazione, alle norme contenute:

- ◆ nel Codice Civile;
- ◆ nell'ordinamento dello Stato Civile approvato con D.P.R. 3.11.2000 N. 396;
- ◆ nella Legge 23.12.1978 n. 833;
- ◆ nella Legge 24.11.1981 n. 689;
- ◆ nel D. Lvo 18 agosto 2000, n. 267.

## Articolo 96

### ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI ED ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la ripubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 79 dello Statuto Comunale.

Dalla stessa data è abrogato il Regolamento approvato con Deliberazione 13 Dicembre 1937 e successive modificazioni, nonchè ogni norma comunale incompatibile col Regolamento stesso.